

## CONVENZIONE

### TRA

**il COMUNE DI SONDRIO** (Partita IVA e Codice Fiscale 00095450144), in qualità di ente capofila del Piano di Zona dell'Ambito territoriale di Sondrio, con sede in Sondrio, Piazza Campello 1, di seguito denominato UdP, qui rappresentato dal dott. Luca Verri, nato a Milano il 20.05.1960, domiciliato presso la casa comunale, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano;

e

**RSD FONDAZIONE CLOTILDE RANGO ONLUS** (Partita IVA 02276960131 e Codice Fiscale 90007950133), con sede in Alzate Brianza (CO), Via A. Moro 20 di seguito denominato Gestore, quale soggetto gestore della Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD), qui rappresentato da *FRIGERIO PAOLO – CF FRFPLA59T24A249L*, in qualità di *Legale Rappresentante*;

Premesso che:

- la Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità opera secondo quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 8 e dalla deliberazione Giunta Regione Lombardia n. 7 aprile 2003 n. VII/12620 avente per oggetto "Definizione nuova unità di offerta Residenza Sanitario Assistenziale per persone con disabilità (RSD)";
- il Centro oggetto della presente Convenzione si configura come struttura socio-sanitaria residenziale aperta e flessibile, in cui, attraverso interventi integrati assistenziali e sanitari, educativi e riabilitativi, si agisce per lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti e di ogni possibile integrazione sociale dei soggetti in situazione di disabilità, psico-fisica o plurima di rilevante entità;

Viste le vigenti "Norme che regolano l'ammissione al servizio e la definizione della compartecipazione economica dei soggetti in situazione di disabilità ospiti di servizi residenziali e semiresidenziali" e preso atto che è competenza dell'Assemblea dei Sindaci definire le quote a carico degli utenti nel rispetto della vigente normativa e delle disponibilità di bilancio;

Dato atto che il Gestore possiede i requisiti previsti dall'accreditamento o dalla normativa di settore;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 – Oggetto**

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

L'UdP si avvale delle prestazioni assicurate dal Gestore, nel rispetto delle Norme in vigore nell'ambito territoriale di Sondrio e della normativa vigente per l'erogazione di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali.

#### **Art. 2 – Prestazioni all'ospite**

Le prestazioni a carico del Gestore riguardano quanto previsto dalla normativa vigente sopra richiamata, in relazione ad ospitalità, servizi alberghieri generali comprensivi di cura e pulizia degli ambienti, fornitura di vitto, assistenza completa alla persona, interventi sanitari, terapeutici, riabilitativi ed educativi, secondo i programmi individualizzati.

#### **Art. 3 – Definizione rette**

Il sistema tariffario prevede il rispetto dei seguenti principi adottati a livello provinciale da tutti gli Uffici di Piano per assicurare omogeneità di trattamento e ridurre le disparità presenti a livello territoriale:

- rette agevolate e compartecipazione dell'utente in base all'ISEE come previsto dal Dpcm159/2013;
- accesso garantito indipendentemente dalla capacità economica definita in base all'ISEE;
- rette comprensive di tutti i costi, compresi quelli di vitto e trasposto;
- calcolo della retta in base al principio della progressione lineare;
- per i servizi residenziali compartecipazione minima dell'utente al costo del servizio pari all'85% delle entrate della persona disabile che accede al servizio;

- per i servizi semi-residenziali compartecipazione minima dell'utente al costo del servizio pari al 40% delle entrate della persona disabile che accede al servizio (ridotto in caso di strutture socio-assistenziali);
- compartecipazione massima variazione in funzione della quota sociale applicata dalla struttura.

L'Assemblea dei Sindaci, nel rispetto dei principi sopra indicati, annualmente approva le quote minime e massime per ciascun servizio.

Per il periodo di validità della presente convenzione la retta è giornaliera (al netto della quota sanitaria se dovuta) è pari ad € **50,00**.

In caso di adeguamento della retta giornaliera per cause straordinarie il gestore dovrà darne comunicazione sia agli ospiti che all'Ufficio di piano con anticipo di almeno trenta giorni e ogni variazione della retta giornaliera sarà a totale carico dell'utente fino alla scadenza della presente convenzione (31.03.2024).

L'UdP si impegna a comunicare all'ente gestore la retta a carico di ogni ospite e ad assumere la spesa rimanente, come da Contratto di inserimento sottoscritto dalle parti interessate (fac-simile Allegato 2), secondo quanto previsto dall'Art. 4 delle Norme.

L'UdP riconosce al Gestore solo il corrispettivo sottoscritto nel Contratto di inserimento.

Il Gestore non potrà richiedere agli ospiti integrazioni della retta giornaliera per quanto previsto all'Art. 2 della presente Convenzione, ad eccezione di eventuali rimborsi per attività facoltative ed integrative diverse (soggiorni di vacanza, attività sportive e/o animative, servizi straordinari, trasporti diversi non già inseriti nella retta, ecc.).

#### **Art. 4 – Domande di inserimento**

Le domande di inserimento da parte dei cittadini richiedenti il servizio sono indirizzate al Gestore.

Il Gestore si impegna a trasmettere all'UdP, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, la lista d'attesa relativa alle domande presentate dai cittadini residenti nei comuni dell'ambito territoriale di Sondrio, nonché di inviarne l'aggiornamento entro 5 giorni da ciascuna nuova richiesta di inserimento.

Il Gestore si impegna ad accogliere in via prioritaria, fra i soggetti richiedenti il servizio, i richiedenti che presentano una maggiore fragilità sociale secondo quanto certificato dall'UdP.

#### **Art. 5 – Cessazione del Contratto di inserimento**

Il Gestore è tenuto a notificare puntualmente all'UdP entro tre giorni lavorativi l'avvenuta dimissione o decesso di ospiti ed ogni altro evento relativo alle assenze o difficoltà relative alla frequenza (rif. Art. 4.4 delle Norme).

Eventuali difficoltà al proseguimento del Contratto di inserimento dovranno essere comunicate al Servizio Sociale di Base dell'UdP, per consentire valutazioni o alternative.

#### **Art. 6 – Assenze dell'ospite**

La compartecipazione economica a carico dell'UdP, in caso di assenze, viene così definita:

- per assenze superiori a 50 giorni su base annua (aumentate a 90 giorni per ospiti minorenni), il soggetto beneficiario del servizio è tenuto, **per tutti i giorni di assenza successivi**, alla corresponsione della retta massima giornaliera prevista annualmente per la frequenza della struttura stessa.

#### **Art. 7 – Rapporti con l'UdP**

Sarà cura del Gestore favorire le attività di collegamento con il Servizio Sociale di Base dell'UdP, al fine di condividere e verificare il programma individualizzato a favore di ogni ospite.

#### **Art. 8 – pagamento da parte dell'UdP**

Il pagamento della quota sociale concordata attraverso il Contratto di inserimento per ciascun ospite, verrà effettuato dall'UdP previa presentazione da parte del Gestore di fattura accompagnata dal rendiconto delle presenze effettive e delle assenze.

L'UdP non riconosce alcuna retta per i soggetti inseriti a qualsiasi titolo senza la sottoscrizione da parte dell'UdP del Contratto di Inserimento.

#### **Art. 9 – Ricorsi**

In caso di ricorso sull'importo della retta a carico dell'ospite stabilita dall'UdP, lo stesso è tenuto al pagamento della retta spettante, fatto salvo eventuale conguaglio successivo, a seguito dell'esito del ricorso.

In ogni caso l'UdP non è tenuto ad effettuare pagamenti aggiuntivi.

Il mancato pagamento della retta da parte dell'ospite può comportare la dimissione con preavviso all'interessato e notifica al Servizio Sociale di Base.

**Art. 10 – Copertura assicurativa**

Il Gestore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa, a favore degli ospiti inseriti, come previsto dalla normativa vigente a proposito di infortunio e responsabilità civile, a copertura di eventuali danni arrecati agli ospiti o causati dagli stessi a terzi, per qualunque evento verificatosi nel periodo di permanenza nel servizio.

**Art. 11 – Durata**

La presente convenzione è valida dal **01.04.2023 al 31.03.2024**.

Non è ammesso il tacito rinnovo. Potrà essere prorogata/rinnovata di comune accordo tra le parti, previa sottoscrizione e rettificata in caso di cambiamenti significativi nelle premesse citate o nella normativa vigente.

**Art. 12 – Controversie e foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione è competente il foro di Sondrio.

**Art. 13 – Inadempimenti, risoluzione della Convenzione**

E' inadempimento alla presente convenzione la mancata o irregolare effettuazione dei servizi, interventi e prestazioni affidati al Gestore nonché la ripetuta insolvenza agli obblighi posti a carico del Gestore stesso dalla convenzione medesima.

Qualora l'inadempimento si protragga per oltre dieci giorni è facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 156 del C.C., risolvere la convenzione per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio.

Il Comune è autorizzato a dichiarare la risoluzione della convenzione in base alla mancata o non puntuale o incompleta esibizione della documentazione richiesta nonché qualora venga meno l'accreditamento dell'unità d'offerta di cui in convenzione.

**Art. 14 – Clausole generali**

Il Gestore si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui viene a conoscenza, come previsto dalla normativa vigente sulla privacy. La violazione di predetto obbligo comporta la risoluzione immediata del presente contratto e il risarcimento dei danni provocati oltre alle eventuali responsabilità di natura penale.

Letto, approvato e sottoscritto, il

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano  
(Verri Luca)

---

Il Responsabile dell'Ente gestore  
(Frigerio Paolo)

---